

Legge regionale 29 febbraio 1996, n.16

L.R. 10 giugno 1993, n. 37 - Istituzione dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'innovazione nel settore Agricolo-Forestale (ARSIA). Modifiche ed integrazioni

ARTICOLO 1

1. Il secondo comma dell'art. 7 della LR 10 giugno 1993 n. 37 e' abrogato e cosi' sostituito:

"2. Il Collegio dei Revisori esamina tutti gli atti amministrativi dell'Agenzia, compresi gli atti fondamentali sottoposti alla disciplina di cui all'Art. 12, sotto il profilo della legittimita' contabile ed amministrativa";

2. Il sesto comma dell'art. 7 della LR 10 giugno 1993 n. 37 e' soppresso e cosi' sostituito:

"6. Salvo l'adeguamento totale o parziale alle osservazioni del Collegio e fatta eccezione per gli atti fondamentali, sottoposti alla disciplina di cui all'Art. 12, gli atti amministrativi dell'Agenzia divengono esecutivi decorso il termine di cui al comma 3";

ARTICOLO 2

1. L'art. 8 della LR 10 giugno 1993 n. 37 e' abrogato e cosi' sostituito:

"Art. 8
Incompatibilita'

1. Fermo quanto disposto dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, non puo' essere nominato Amministratore e non possono far parte del Collegio dei Revisori i Consiglieri regionali e i componenti degli organi di altri Enti regionali, nonche' i Sindaci, i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, gli Assessori comunali e provinciali, i Presidenti delle Comunita' Montane e i membri degli esecutivi di tali enti, nonche' i Direttori generali delle aziende sanitarie, gli imprenditori o gli amministratori di societa' che forniscono beni o prestano servizi all'Agenzia ed i membri degli organi esecutivi delle organizzazioni professionali, cooperative e sindacali agricole.

2. Non possono far parte del Comitato Tecnico Scientifico i Consiglieri regionali, i Sindaci, i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, gli Assessori comunali e provinciali, i Presidenti delle Comunita' Montane e i membri

degli esecutivi di tali enti".

ARTICOLO 3

1. La lettera a) del secondo comma dell'art. 13 della LR 10 giugno 1993 n. 37 e' abrogata e cosi' sostituita:

"a) 3 membri, in rappresentanza delle Universita' della Toscana, nominati nelle terne di candidati rispettivamente proposte".

ARTICOLO 4

1. L'art. 25 della LR 10 giugno 1993 n. 37 e' soppresso e cosi' sostituito:

"Art. 25
Norma transitoria

Con l'entrata in vigore della presente legge decadono coloro che sono incompatibili con le disposizioni contenute nella medesima se entro 30 giorni da tale data non effettuano l'opzione che ne rimuove la causa".